

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1539

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2002

—————

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 luglio 2000, n. 211,
recante istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di operare alcune modifiche alla legge 20 luglio 2000, n. 211, sulla istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Con tale legge si è inteso istituire anche in Italia, analogamente a quanto già succede in altri paesi, un «Giorno della Memoria», identificato nel 27 gennaio, giorno in cui furono abbattuti i cancelli di Auschwitz, da dedicare al ricordo dei delitti del razzismo

e dell'orribile progetto di sterminio del popolo ebraico.

Il provvedimento, data la generale condivisione dei contenuti della proposta, ha avuto un *iter* legislativo molto rapido che ha portato alla sua approvazione all'unanimità.

Il presente disegno di legge, nella condivisione più ampia dei temi trattati dalla legge n. 211 del 2000, propone solo alcune modifiche al testo vigente, estendendo la commemorazione del 27 gennaio a tutte le vittime militari e civili che hanno subito persecuzioni e deportazioni per motivi razziali, ideologici o di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 20 luglio 2000, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis.* Il giorno 27 gennaio è parimenti dedicato, senza distinzioni o discriminazioni di alcun genere, al ricordo di tutte le vittime, militari e civili, che subirono violenze, persecuzioni, deportazioni per cause politiche, razziali, ideologiche o di guerra»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e, con pari rilevanza, su quanto è accaduto ai deportati militari, civili e politici italiani nei campi d'internamento di tutta Europa e dell'ex Unione Sovietica così come a tutte le vittime di violenze e persecuzioni di cui all'articolo 1, comma *1-bis*, al fine di conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo, in particolare, della storia nella nostra Nazione, e affinché simili eventi non possano mai più accadere»;

c) il titolo è sostituito dal seguente:
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari, civili e politici italiani nei campi d'internamento di tutta Europa e dell'ex Unione Sovietica».

